



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.2.2023
COM(2023) 87 final

2023/0038 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova
Zelanda**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La Nuova Zelanda è il 50° partner commerciale dell'UE per le merci, mentre l'UE è il terzo partner commerciale della Nuova Zelanda (dopo Cina e Australia), con una quota pari all'11,5 % degli scambi totali. Il valore degli scambi bilaterali di merci tra i due partner è stato pari a 7,8 miliardi di EUR nel 2021, mentre quello degli scambi di servizi è stato pari a 3,7 miliardi di EUR nel 2020. Le esportazioni della Nuova Zelanda nell'UE sono in gran parte costituite da prodotti agricoli, mentre nelle esportazioni dell'UE in Nuova Zelanda prevalgono i manufatti. Nel 2020 il volume di investimenti esteri diretti dell'UE in Nuova Zelanda ha raggiunto gli 8,5 miliardi di EUR, mentre il volume di investimenti della Nuova Zelanda nell'UE è stato pari a 4,8 miliardi di EUR

La decisione di avviare i preparativi per eventuali negoziati è stata adottata il 29 ottobre 2015 nel corso di una riunione tra i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea e il primo ministro della Nuova Zelanda. È stata prestata particolare attenzione al fatto che la Nuova Zelanda è tra le economie sviluppate in più rapida crescita nel mondo e che ha concluso numerosi accordi commerciali preferenziali con altri partner. Le imprese dell'UE godevano pertanto di condizioni meno favorevoli in termini di accesso al mercato neozelandese. Per questo motivo si è ritenuto che un accordo commerciale con la Nuova Zelanda, un partner con cui condividiamo gli stessi principi, avrebbe garantito parità di condizioni alle imprese dell'UE e avrebbe contribuito a creare posti di lavoro, crescita e investimenti, a beneficio sia delle imprese che dei cittadini dell'UE.

Un ampio esercizio esplorativo, conclusosi nella primavera del 2017, ha dimostrato che i negoziati potevano condurre a un accordo commerciale nell'interesse di entrambe le parti. Il progetto di direttive di negoziato è stato presentato agli Stati membri nel settembre 2017, unitamente a una valutazione d'impatto¹.

Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati commerciali con la Nuova Zelanda e ha adottato direttive di negoziato. I negoziati sono stati sostenuti da una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commerciale. Il primo ciclo di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (di seguito "ALS") si è svolto nel luglio 2018. Al termine di un processo negoziale durato quattro anni e di 12 cicli di negoziati, l'UE e la Nuova Zelanda hanno concluso i negoziati per la stipula di un ambizioso ALS il 30 giugno 2022.

Sebbene da un punto di vista statistico la Nuova Zelanda sia un partner commerciale di importanza relativamente modesta, l'ALS è una conferma apprezzabile del rafforzamento delle nostre relazioni con la Nuova Zelanda e sottolinea l'ambizione dell'UE di approfondire le relazioni con la regione indo-pacifica alla luce della sua strategia 2021 per la regione indo-pacifica.

In un contesto geopolitico e geoeconomico più ampio, la conclusione tempestiva di questi negoziati con la Nuova Zelanda, un partner con cui condividiamo gli stessi principi, costituisce anche un segnale forte dell'impegno comune a favore di un sistema commerciale basato su regole.

¹ SWD(2017) 289 final.

L'accordo abolirà tutti i dazi neozelandesi sulle merci dell'UE, sosterrà gli agricoltori dell'UE e proteggerà i lavoratori e l'ambiente attraverso disposizioni di ampia portata e applicabili in materia di sviluppo sostenibile. L'ALS è il primo accordo concluso dall'UE con disposizioni di "nuova generazione" in materia di sviluppo sostenibile, in linea con le conclusioni della recente comunicazione dell'UE sul riesame della politica commerciale sostenibile ("Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta", del 22 giugno 2022²).

I testi dell'ALS, rivisti sotto il profilo giuridico, sono stati resi pubblici e possono essere consultati al seguente link:

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement/text-agreement_en.

La Commissione avanza le seguenti proposte di decisioni del Consiglio:

- proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda;
- proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Prima della conclusione dei negoziati per la stipula di un ALS, l'UE e la Nuova Zelanda avevano negoziato un accordo di partenariato globale sulle relazioni e la cooperazione, entrato in vigore il 21 luglio 2022. L'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione costituisce la base giuridica per il solido rapporto instaurato da tempo tra l'UE e la Nuova Zelanda e approfondisce la cooperazione tra le due parti in numerosi settori quali la pace e la sicurezza internazionali, la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la pesca e gli affari marittimi come pure la cooperazione in materia di scambi e su questioni economiche.

Una volta entrato in vigore, l'ALS coesisterà con l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione come accordo specifico e costituirà parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra l'UE e la Nuova Zelanda. I due accordi non contengono disposizioni confliggenti o che si sovrappongono.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'ALS è pienamente conforme alle politiche dell'Unione e non comporterà la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell'UE nei settori regolamentati. Inoltre, come tutti gli altri accordi commerciali negoziati dalla Commissione, l'ALS tutela pienamente i pubblici servizi e garantisce che il diritto dei governi di legiferare nel pubblico interesse venga interamente preservato e costituisca un principio fondante di tali accordi.

Inoltre le disposizioni dell'ALS tengono pienamente conto delle conclusioni della recente comunicazione dell'UE sul riesame della politica commerciale sostenibile ("Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta", del 22 giugno 2022).

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1656586727707&uri=CELEX%3A52022DC0409>.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Conformemente al parere 2/15 della Corte di giustizia sull'ALS UE-Singapore, del 16 maggio 2017, tutti i settori contemplati dall'ALS rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'UE e, più in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 207, TFUE. La Corte ha desunto la competenza esclusiva dell'UE sulla base dell'ambito di applicazione della politica commerciale comune di cui all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, e sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE (stante l'incidenza su norme comuni esistenti contenute nel diritto derivato).

L'ALS deve essere pertanto firmato dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo. La decisione del Consiglio relativa alla conclusione conferirà inoltre alla Commissione europea, sulla base dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, il potere di approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'ALS, dato che quest'ultimo prevede procedure accelerate e/o semplificate per l'approvazione di tali modifiche.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'ALS presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

Gli accordi commerciali sono il mezzo appropriato per disciplinare l'accesso al mercato e i settori correlati delle relazioni economiche globali con un paese terzo al di fuori dell'UE. Non esistono alternative per rendere giuridicamente vincolanti tali impegni e sforzi di liberalizzazione.

L'iniziativa persegue direttamente l'obiettivo dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". Essa è in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altre parti e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Secondo la valutazione d'impatto, grazie all'ALS il commercio bilaterale dovrebbe aumentare fino al 30 % e le imprese dell'UE che esportano in Nuova Zelanda alle condizioni previste da tale accordo potrebbero risparmiare fino a 140 milioni di EUR all'anno in dazi a partire dal

primo anno di applicazione. Gli investimenti dell'UE in Nuova Zelanda potrebbero aumentare dell'80 %.

Si può tuttavia ritenere che gli elementi quantitativi sottovalutino il reale impatto economico dell'ALS, dato che la configurazione modellistica standard non è adeguata alle dimensioni ridotte della Nuova Zelanda. Le cifre non possono tenere conto dei benefici prevedibili connessi al rafforzamento della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, alle importanti disposizioni in materia di commercio o di servizi digitali o all'importanza politica di questo ALS. L'ALS UE-Nuova Zelanda è il più moderno accordo commerciale concluso dall'UE. È particolarmente importante in un contesto più ampio in quanto stabilisce norme per gli accordi futuri e, al tempo stesso, sostiene il costante impegno dell'UE volto a rafforzare ulteriormente le sue relazioni economiche nella regione indo-pacifica. Questi elementi non possono essere modellizzati, ma potrebbero rivestire un'importanza significativa e promuovere un impegno economico più approfondito.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Prima dell'avvio dei negoziati la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto dell'ALS tra l'UE e la Nuova Zelanda³, sostenuta da una consultazione pubblica online e da uno studio indipendente condotto da un contraente esterno. Lo studio ha confermato che l'ALS tra l'UE e la Nuova Zelanda potrebbe apportare importanti benefici che vanno oltre il miglioramento dell'accesso al mercato e ha sottolineato l'importanza di stabilire relazioni economiche globali nell'insieme della regione.

Parallelamente ai negoziati, un contraente esterno ha condotto una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commerciale dell'ALS tra l'UE e la Nuova Zelanda⁴ al fine di esaminare il potenziale impatto economico, sociale, ambientale e sui diritti umani derivante dalle disposizioni dell'ALS o dall'abolizione o dalla riduzione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti bilaterali tra l'UE e la Nuova Zelanda.

Nel quadro delle suddette valutazioni d'impatto i rispettivi contraenti hanno consultato esperti interni ed esterni e hanno svolto consultazioni con i portatori di interessi sia nell'UE che in Nuova Zelanda attraverso indagini online, richieste di documenti di sintesi, colloqui e riunioni.

Prima e durante i negoziati, gli Stati membri dell'UE sono stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti del negoziato tramite il comitato per la politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato e consultato tramite la sua commissione per il commercio internazionale (INTA) e, in particolare, il suo gruppo di monitoraggio Australia-Nuova Zelanda. I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni.

La Commissione ha inoltre offerto alle organizzazioni della società civile la possibilità di esprimere le loro opinioni e di porre domande, anche attraverso specifici dialoghi della società civile, sia durante entrambe le valutazioni d'impatto che durante i negoziati veri e propri.

Nel corso dei negoziati, la Commissione ha inoltre pubblicato sul proprio sito web, aggiornandolo regolarmente, le relazioni sui cicli negoziali, le proposte di testo, i comunicati stampa, le schede informative e materiale informativo di base.

- **Assunzione e uso di perizie**

Lo studio indipendente alla base della valutazione d'impatto dell'ALS è stato realizzato dal contraente esterno "LSE Enterprise Ltd".

³ https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/impact-assessments_it.

⁴ https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/sustainability-impact-assessments_it.

La valutazione d'impatto sulla sostenibilità commerciale dell'ALS è stata effettuata dal contraente esterno "BKP Economic Advisors".

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto svolta prima dell'avvio dei negoziati ha concluso che l'ALS tra l'UE e la Nuova Zelanda potrebbe apportare importanti benefici che vanno oltre il miglioramento dell'accesso al mercato e ha sottolineato l'importanza di stabilire relazioni economiche globali nell'insieme della regione.

La valutazione d'impatto sulla sostenibilità commerciale, condotta a sostegno dei negoziati per la stipula dell'ALS, ha confermato che l'accordo avrebbe effetti macroeconomici complessivamente positivi sia per l'UE che per la Nuova Zelanda.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'ALS non è soggetto a procedure REFIT; esso contiene tuttavia alcune disposizioni che semplificheranno gli scambi e le relative procedure, ridurranno i costi correlati alle esportazioni e consentiranno pertanto a un maggior numero di PMI di operare in entrambi i mercati. Un capo specifico sulle PMI riguarda in particolare il rafforzamento dello scambio di informazioni e della cooperazione con la Nuova Zelanda sulle questioni relative alle PMI. La soppressione dei dazi, la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure doganali e l'introduzione di requisiti tecnici più compatibili ridurranno i costi correlati alle esportazioni e consentiranno alle PMI con volumi commerciali più modesti di competere con imprese più grandi. Ciò rafforzerà anche la capacità delle PMI di partecipare alle catene di approvvigionamento, al commercio digitale e agli appalti pubblici, come pure di prestare servizi sul mercato neozelandese. L'ALS promuove anche la trasparenza e l'uso di norme internazionali per agevolare l'accesso al mercato e ridurre i costi di conformità.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'ALS determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle entrate. Si stima che, una volta completata l'attuazione dell'ALS, i dazi non riscossi ammontano a circa 150 milioni di EUR l'anno. Tale stima si basa sulla proiezione delle importazioni medie per il 2030 in assenza di un ALS e rappresenta la perdita annuale di entrate dovuta alla completa soppressione dei dazi e dei contingenti UE sulle importazioni dalla Nuova Zelanda.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'ALS comprende disposizioni istituzionali che delineano la struttura degli organi esecutivi incaricati di monitorare su base continuativa l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dell'ALS.

Il capo istituzionale dell'ALS istituisce un comitato per il commercio che ha principalmente il compito di sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'ALS. Il comitato per il commercio sarà incaricato di sorvegliare i lavori di tutti i comitati specializzati e dei gruppi di lavoro istituiti a norma dell'ALS.

L'ALS istituisce gruppi consultivi interni comprendenti una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative,

organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo e, nel caso della Nuova Zelanda, rappresentanti dei Māori. I gruppi consultivi interni possono presentare pareri e raccomandazioni in merito al funzionamento e all'attuazione dell'ALS e si riuniscono una volta all'anno.

Come evidenziato nella comunicazione "Commercio per tutti", la Commissione sta incrementando le risorse destinate a un'efficace attuazione e applicazione degli accordi commerciali e di investimento. Nell'ottobre 2022 la Commissione ha pubblicato la sua terza relazione annuale sull'attuazione e sull'applicazione, che ha come scopo principale quello di fornire un quadro obiettivo dello stato di attuazione degli ALS stipulati dall'UE, evidenziando i progressi compiuti e le carenze che devono essere affrontate. L'obiettivo è che la relazione costituisca il punto di partenza per avviare un dibattito aperto e promuovere l'impegno con gli Stati membri, il Parlamento europeo e la società civile in generale per quanto riguarda il funzionamento degli ALS e la loro attuazione. Con la sua cadenza annuale, la pubblicazione della relazione consentirà un monitoraggio regolare degli sviluppi, fornendo altresì un resoconto delle modalità con cui sono stati affrontati gli aspetti prioritari identificati. La relazione interesserà l'ALS UE-Nuova Zelanda dal momento della sua entrata in vigore.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Secondo le stime, grazie all'ALS il commercio bilaterale dovrebbe aumentare fino al 30 % e le imprese dell'UE che esportano in Nuova Zelanda alle condizioni previste da tale accordo potrebbero risparmiare fino a 140 milioni di EUR all'anno in dazi a partire dal primo anno di applicazione. Ad esempio, la Nuova Zelanda sopprimerà i dazi elevati sui prodotti industriali, come le automobili e le parti di autoveicoli (dazi attuali fino al 10 %), le macchine (dazi attuali fino al 5 %), i prodotti chimici (dazi attuali fino al 5 %), l'abbigliamento (dazi attuali fino al 10 %), i prodotti farmaceutici (dazi attuali fino al 5 %), le calzature (dazi attuali fino al 10 %) e le materie tessili (dazi attuali fino al 10 %).

Le imprese alimentari e gli agricoltori europei beneficeranno di nuove opportunità commerciali in Nuova Zelanda in quanto l'ALS, al momento dell'entrata in vigore, sopprimerà tutti i dazi sulle esportazioni agroalimentari dell'UE, compresi i principali prodotti di esportazione dell'Unione, come le carni suine (dazi attuali del 5 %), i vini e i vini spumanti (dazio attuale del 5 %), il cioccolato, i prodotti a base di zuccheri e i biscotti (dazio attuale del 5 %), nonché gli alimenti per animali da compagnia (dazi attuali del 5 %). L'ALS proteggerà inoltre le indicazioni geografiche figuranti in un elenco completo di quasi 2 000 vini e liquidi alcolici dell'UE e di altri 163 prodotti alimentari quali Feta, Parmigiano Reggiano, Lubecker Marzipan ed olive Elia Kalamatas.

Allo stesso tempo l'ALS tiene pienamente conto degli aspetti sensibili del settore agricolo dell'UE. L'UE non liberalizzerà completamente i propri mercati per prodotti altamente sensibili come le carni bovine, il burro o il latte in polvere. Tali prodotti importati dalla Nuova Zelanda avranno solo un accesso limitato e controllato al mercato dell'UE attraverso contingenti tariffari attentamente calibrati che tengano conto delle preoccupazioni degli agricoltori europei e delle preferenze dei consumatori. È stato garantito che tali contingenti fossero tali da attenuare possibili pressioni esercitate sul mercato.

L'ALS stabilisce elevati livelli di sostenibilità e di qualità per i prodotti alimentari importati. Gli agricoltori di entrambe le parti beneficeranno di parità di condizioni per quanto riguarda i

criteri di produzione e di sostenibilità. L'ALS contiene parti dedicate ai sistemi alimentari sostenibili (per la prima volta negli accordi commerciali dell'UE) e al benessere degli animali, preparando così il terreno per un'ulteriore cooperazione bilaterale e multilaterale su temi quali il benessere degli animali, gli alimenti, i pesticidi e i fertilizzanti. Le disposizioni dell'ALS proteggeranno gli agricoltori dell'UE dalla concorrenza sleale.

L'ALS migliorerà l'accesso delle imprese dell'UE agli appalti pubblici neozelandesi.

Per quanto riguarda il commercio e lo sviluppo sostenibile, si tratta del primo accordo commerciale dell'UE a riflettere le conclusioni della recente comunicazione dell'UE sul riesame della politica commerciale sostenibile, con impegni sanzionabili assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sul clima e delle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro. L'ALS è altresì il primo accordo commerciale a prevedere disposizioni specifiche in materia di commercio e parità di genere nell'ambito del capo "Commercio e sviluppo sostenibile", come pure disposizioni specifiche in materia di commercio e riforma delle sovvenzioni ai combustibili fossili, oltre a liberalizzare i prodotti e i servizi verdi al momento dell'entrata in vigore. L'ALS prevede nuovi impegni in materia di economia circolare, deforestazione, fissazione del prezzo del carbonio e protezione dell'ambiente marino.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione n. [XX] del Consiglio², l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (di seguito "accordo") è stato firmato il [XX XXX 2023], con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno abilitare la Commissione ad approvare a nome dell'Unione la posizione da adottare riguardo a talune modifiche dell'accordo che dovranno essere adottate con una procedura semplificata a norma degli articoli 14.4 e 18.33 e dell'articolo 24.3, lettere h) e i), dell'accordo.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (4) Conformemente all'articolo 27.6, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (di seguito "accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² [Inserire il riferimento].

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 14.4 e dell'articolo 24.3, lettera h), dell'accordo, le modifiche o le rettifiche per quanto riguarda l'allegato 14 dell'accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 18.33 e dell'articolo 24.3, lettera i), dell'accordo, la modifica degli allegati 18-A e 18-B dell'accordo è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 27.2 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione³.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

³ La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.